

ha parlato di trasmissione di forza motrice. Ora, mi pare che qui entriamo in un campo che è, forse, al di là di quanto il disegno di legge ed i suoi proponenti hanno voluto immaginare. Perchè io comprendo benissimo (benchè siano molte le ragioni contrarie a questa legge) comprendo benissimo che si dia un concorso nelle opere di derivazione, fino al punto in cui l'acqua è utilizzata; ma che si dia anche un concorso nelle trasmissioni meccaniche, caso mai l'acqua sia utilizzata in un punto A, e si abbia a trasmettere dinamicamente la forza ad un punto distante, a 12 chilometri, per esempio, è cosa che a me non pare possibile. Io credo che il concorso debba essere, se mai, assicurato alla derivazione, all'opera idraulica, non all'opera meccanica; altrimenti, la interpretazione della parola *uso* diventa latissima: perchè nella parola *uso* vi si comprendono anche i motori; e nel caso presente non si può immaginare la trasmissione dinamica, senza il rispettivo motore.

Ecco perchè mi son permesso di chieder la facoltà di parlare: in quanto che, se realmente la parola *uso* dovesse avere la interpretazione che ho sentito darle dall'onorevole Ruspoli, allora proporrei che la parola *uso* fosse levata, e che fosse detto semplicemente: consorzi di derivazione.

Cadolini. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Cadolini. Ma la parola *uso* quale effetto possa avere, lo determineranno gli altri articoli. Perciò la questione deve essere riservata agli altri articoli; i quali determineranno il significato dell'articolo 1° della legge; cioè, in qual modo si dovrà applicare la legge rispetto all'uso dell'acqua.

Dunque, a me pare che l'articolo 1° possa essere approvato, senza pregiudicare nessuna questione. Io convengo perfettamente con l'onorevole Colombo, che non si dovrebbe mai intendere che lo Stato concorresse nelle spese per creare degli opifici di trasmissione delle forze; quando invece lo Stato può contribuire, concorrere nel creare la forza motrice, fin là dove la forza motrice deve essere applicata; ma tutti gli ordigni che occorrono per applicarla e per trasmetterla, questi naturalmente devono essere alla sola industria affidati. Ma, ripeto, l'articolo 1° non pregiudica la questione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Intendo unicamente di fare una dichiarazione conforme a quella fatta dall'onorevole Cadolini.

L'articolo 1° non pregiudica alcuna delle questioni sollevate oggi: esso riguarda esclusiva-

mente lo scopo della legge e la definisce. In quali limiti debba intendersi lo scopo industriale, in modo da poter avere il sussidio dello Stato, sarà stabilito negli articoli successivi.

Con questa riserva, spero che la Camera approverà unanime l'articolo 1°.

Luporini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luporini.

Luporini. Io, per eliminare ogni difficoltà, proporrei che dopo la parola *uso* si aggiungesse *diretto ed immediato*.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Non c'è uso, dice scopo.

Luporini. Scusi; si dice *di derivazione e di uso*; io proporrei, ripeto, che dopo si aggiungessero le parole *diretto ed immediato delle acque*, ecc.

Così si eliminerebbero tutte le difficoltà d'interpretazione a cui accenna l'onorevole Colombo. Allora non ci sarebbe più la trasmissione meccanica a distanza.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Faccio una considerazione.

Nell'articolo 1° si parla in genere del modo come possono essere costituiti i consorzi. Questa è una legge, la quale ha due parti: una che determina in quali casi debba, in ragione dell'interesse generale, concorrere lo Stato; l'altra che determina il modo di costituzione dei consorzi, anche quando non debbano avere il sussidio del Governo, e non lo chiedano.

Ciò si è fatto anche in materia d'irrigazione, ma in due diversi tempi. Vi è la legge del 1873, che determina i modi per la costituzione dei consorzi d'irrigazione, le facoltà ed i privilegi, a cui hanno diritto.

Vi sono poi le leggi del 1883 e del 1886, che determinano in quali casi ai consorzi possa lo Stato venire in soccorso sul suo bilancio.

Ora, per i consorzi a scopo industriale, facciamo una legge sola, che comprende le due idee.

All'articolo 1° che dice: "consorzi di derivazione e di uso delle acque a scopo industriale" non c'è dunque bisogno di aggiungere altro.

Quando verremo a dire in quali casi a questi consorzi si deve dare il sussidio, allora avremo il dovere di determinare i limiti, che vorremo porre a questo sussidio.

Ripeto perciò che, nulla aggiungendo all'articolo 1°, ogni questione resta riservata.

Con esso non si dice altro se non il modo come si costituiscono i consorzi a scopo industriale, che è l'obbietto della legge.